**CAPITOLO VI**

 **DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI**

 Fatte salve le disposizioni di legge, nella formazione delle classi e nell’assegnazione dei docenti si adottano i seguenti criteri:

 Art. 1

1. **SCUOLA DELL’INFANZIA**

Il numero degli alunni che potranno essere accolti nelle classi è stabilito dalle norme di legge sulla sicurezza e sui certificati SCIA e di agibilità degli edifici a carico del Comune di appartenenza.

1. I criteri per l’ammissione alla frequenza delle sezioni della Scuola dell’Infanzia entro i termini ministeriali sono i seguenti:

 a) Alunni in possesso della L 104/92 (delibera di modifica CDI n°297 del 17/12/2018);

 b) Residenza nel Comune dove si richiede l’iscrizione;

c) Età (criterio decrescente: gli alunni più grandi hanno la precedenza);

d) In caso di condizione di parità riguardo ai criteri b) e c) hanno la precedenza i bambini nati lo stesso giorno ma con entrambi i genitori lavoratori (nel caso che entrambi i bambini abbiano i genitori lavoratori, si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori stessi).

1. I criteri a), b), c) e d) valgono per gli alunni iscritti entro i termini ministeriali eccedente la possibilità di accoglienza.
2. I criteri a), b) e c) per ammissione alla frequenza delle sezioni della Scuola dell’Infanzia scaduti i termini ministeriali sono i seguenti:

 a) Alunni in possesso della L 104/92 (delibera di modifica CDI n°297 del 17/12/2018);

 b) Esaurimento della lista al punto 1;

 c) Residenza nel Comune dove si richiede l’iscrizione;

d) Età (criterio decrescente: gli alunni più grandi hanno la precedenza);

e) In caso di condizione di parità riguardo ai criteri b), c) e d) hanno la precedenza i bambini nati lo stesso giorno ma con entrambi i genitori lavoratori (nel caso che entrambi i bambini abbiano i genitori lavoratori, si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori stessi).

Secondo l’art.2 co. 2 del D.P.R. 89/2009 possono iscriversi, a domandi, i bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, può essere disposta alle seguenti condizioni:

• Disponibilità di posti al 31 agosto di ogni anno fatto salvo i criteri di autonomia del protocollo di accoglienza;

• Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

• In caso di esigenza di procedere alla lista di attesa degli alunni anticipatari, si utilizzeranno i criteri dei punti 1) e 3);

• Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

• Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza;

**Nota bene:** nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre, anche se non iscritti entro i termini ministeriali.

 4) Alunni non residenti nel comune di Tolfa.

 In caso di disponibilità di posti valgono i criteri c) e d) del punto 1)

**Art. 2. “DESIDERATA DEI GENITORI”**

Nel rispetto dei criteri sopra stabiliti e quindi, al fine di garantire classi equilibrate, i genitori potranno esprimere dei desiderata contenenti importanti e accertate motivazioni (atti giudiziari, ad esempio), in forma riservata al Dirigente Scolastico.

**Art.3 CRITERI PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI (2 ANNI E MEZZO) ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA**

Il D.P.R. 89/2009 (art. 2 co.2) dà la possibilità di iscriversi alla scuola dell’Infanzia ai bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile.

L’inserimento dei bambini facente parte di questa categoria è disciplinato secondo l’art. 1 lettera A del presente documento.

1. Formazione delle sezioni: l’accesso al tempo prolungato sarà effettuato in base al criterio dell’età (criterio decrescente: gli alunni più grandi hanno la precedenza) ed in base ai posti disponibili. Gli alunni anticipatari saranno inseriti al tempo prolungato solo in disponibilità di posti. Tutti gli alunni esclusi dal tempo prolungato verranno automaticamente inseriti nella classe a tempo ridotto (delibera n. 358 del 10.12.2019).

2. Richiesta ai comuni di materiali ed arredi: sarà necessario provvedere da parte degli Enti Locali, alla fornitura dei materiali e arredi per allestire spazi adatti ai bambini dai 2 ai 3 anni.

 3. Rispetto dei criteri di autonomia:

➢ una buona deambulazione;

➢ saper esprimere i bisogni primari;

➢ controllo sfinterico;

➢ saper impugnare correttamente le posate.

All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno essere informati sui criteri per l’inserimento dei bambini anticipatari relativi all’art.3

Sempre all’atto dell’iscrizione verrà consegnato un modulo relativo al punto 4 dell’art.3 (rispetto dei criteri di autonomia) che dovrà essere compilato e consegnato entro la prima settimana di settembre.

Dopo la prima settimana di frequenza le insegnanti valuteranno se i bambini anticipatari hanno i requisiti di autonomia richiesti per la frequenza della Scuola dell’Infanzia, in seguito si potrà confermare la frequenza o la sospensione temporanea finchè i requisiti richiesti non siano raggiunti.